

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



San Stino di Livenza, 07/07/2020

OGGETTO: NUOVA ORDINANZA REGIONE VENETO

Alleghiamo una nuova ordinanza della Regione Veneto, riguarda la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di denuncia e segnalazione di casi sospetti di coronavirus.

L'obbligo riguarda anche i datori di lavoro, per i dipendenti ed i collaboratori in genere, ma soprattutto per coloro che rientrassero sul luogo di lavoro dopo un viaggio, sia per motivi personali che di lavoro, in un paese diverso da quelli di cui all'allegato.

Poiché è prevista una sanzione a capo dell'impresa di 1.000 euro per dipendente (mille per ogni dipendente dell'azienda non solo quelli eventualmente infettati), e viste le difficoltà di avere, a volte, informazioni corrette e complete da parte dei dipendenti che si sono recati all'estero, consigliamo di far firmare a tutti i dipendenti per presa visione copia della Ordinanza qui allegata.

Il dipendente quindi è a conoscenza di dovervi comunicare se è stato in paesi diversi da quelli dell'allegato o se ha avuto contatti, in qualsiasi posto, anche in Italia, con persone infette.

Ricordiamo che è vivamente consigliabile predisporre un Protocollo (un manuale) di sicurezza anti contagio in ogni azienda.

Qui sotto riportiamo un estratto di un sito specializzato in cause di lavoro:

Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'art. 40 c 2 cp. Trattasi di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l'obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l'agente abbia un obbligo giuridico di impedire l'evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.

Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all'art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.). Per quanto concerne quest'ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'Inail chiarisce che in linea generale *nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.*

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Tutto questo non è per spaventarvi, molti di voi ci fanno notare che alcuni colleghi non rispettano spesso i protocolli imposti, purtroppo nessuno di noi ha la sfera di cristallo e può prevedere cosa accadrà, può andarvi sempre bene o (ci auguriamo di no) qualcosa potrebbe andare storto, sapete che bisogna sempre pensare al peggio per essere pronti ad affrontare ogni criticità, considerando che molti aspetti sono rimessi alla volontà delle Autorità che vigilano sul corretto rispetto delle norme e la valutazione in pratica è soggettiva. I nostri sono quindi consigli per evitarvi guai di varia natura (in alcuni casi il mancato rispetto dei protocolli può portare anche alla chiusura momentanea dell'attività).

Cordiali saluti,

Macroggi srl